

ALDO
↓

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINA N. 256 DEL 27-12-11

Oggetto: Revoca progressione orizzontale anno 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che nella riunione di Delegazione trattante del 7 giugno 2010, in sede di contrattazione decentrata, si procedeva alla approvazione e ripartizione del F.E.S. per l'anno 2010, in cui si provvedeva, tra l'altro, ad impegnare la somma di Euro 21.310,71 per una progressione orizzontale all'interno delle categorie giuridiche economiche;

Che tale riparto del F.E.S. 2010 è stato ratificato dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 125 del 29 ottobre 2010:

Che con propria determina n. 300 del 16.12.2010 è stato approvato il bando per detta progressione, ed in sede di Delegazione Trattante del 7 dicembre 2010 sono stati modificati su proposta della Delegazione Trattante i criteri di selezione precedentemente stabiliti, apportando talune modifiche da applicarsi a detta progressione 2010 ed a valere per le ulteriori future progressioni ;

Che a seguito della modifica di tali criteri numerosi dipendenti comunali interessati a concorrere, hanno presentato reclamo in via amministrativa avverso detto bando nella parte relativa alla modifica dei criteri e al fine di far valere quelli applicati in precedenza. Si contesta infatti "...come l'individuazione dei criteri di valutazione della produttività e del servizio dei dipendenti pubblici, devono essere precedenti all'anno di osservazione. Quindi allo stato può solo farsi riferimento ai precedenti criteri stabiliti per il 2009 con la determina 161/2010;" e si invita "... a non procedere alla selezione...";

Atteso altresì che le progressioni orizzontali nell'ambito della fascia per categorie economiche, devono essere improntate a criteri selettivi e riconoscimento del merito (art. 23 d.lgs. N. 150/2009), in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n.69 del 7/2/2011, ove è precisato che "non sono consentiti comportamenti elusivi al d.l. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e tra questi, essenzialmente il tentativo di prevedere nel 2011 in modo retroattivo progressioni orizzontali", "... non sono quindi consentite progressioni economiche orizzontali nel 2011 riferite agli anni 2009 e 2010 se i presupposti per gli incrementi non sono le conseguenze di una procedura selettiva attivata e svolta nell'anno 2010". In tal senso vedasi anche la Corte dei Conti Puglia parere 58/2011:

Ritenuto pertanto dover provvedere annullamento in sede di autotutela del provvedimento di approvazione della selezione, poiché i criteri selettivi dell'avviso pubblicato non sono conformi a

quanto prescritto dal richiamato art. 23 d. lgs. n. 150/2009, nonché al d.l. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, annullare in sede di autotutela, condividendo i motivi contenuti nelle contestazioni avanzate da svariati dipendenti, il bando di progressione orizzontale, di cui alla propria determina n. 300 del 16 dicembre 2010;
- 2) La somma , già impegnata per detta progressione, di euro 21.310.71, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.78 verrà considerata come economia di bilancio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Romano

